



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile



REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA
MORTUARIA

*Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 50 in data 30 Ottobre 2018*

*Pubblicato All'albo Pretorio comunale
dal 06 Novembre 2018 al 21 Novembre 2018 -
Ripubblicato per ulteriori 15 giorni*

Il Segretario Comunale
f.to Ferrara d.ssa Alessandra



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Competenze

Articolo 3 Responsabilità

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III – FERETRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso

Articolo 12 Esercizio del servizio di Trasporto Funebre

Articolo 13 Norme generali per i trasporti

Articolo 14 Riti religiosi

Articolo 15 Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 16 Affissioni necrologiche

Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II

CAPO I – CIMITERI

Articolo 22 Elenco cimiteri

Articolo 23 Disposizioni generali - Vigilanza

Articolo 24 Ammissione nel cimitero

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25 Disposizioni generali

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26 Inumazione

Articolo 27 Cippo

Articolo 28 Tumulazione



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 Esumazioni ordinarie

Articolo 30 Esumazione straordinaria

Articolo 31 Estumulazioni

Articolo 32 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Articolo 33 Cellette Ossario e cellette cinerarie

Articolo 34 Oggetti da recuperare

Articolo 35 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 36 Oggetto e finalità

CAPO VI – POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 37 Orario

Articolo 38 Disciplina dell'ingresso

Articolo 39 Divieti speciali

Articolo 40 Riti funebri

Articolo 41 Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Articolo 42 Fiori e piante ornamentali

Articolo 43 Materiali ornamentali

Articolo 44 Rifiuti e materiali di risulta

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 45 Sepulture private

Articolo 46 Durata delle concessioni

Articolo 47 Modalità di concessione

Articolo 48 Manutenzione

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 49 Divisione, Subentri

Articolo 50 Retrocessione loculi, cellette e ornamentazioni

Articolo 51 Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 52 Revoca

Articolo 53 Decadenza

Articolo 54 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 55 Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 56 Accesso al cimitero

Articolo 57 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

funebri.

Articolo 58 Responsabilità

Articolo 59 Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 60 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 61 Vigilanza

Articolo 62 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 63 Registro sepolture, concessioni e concessionari

CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64 Cautele

Articolo 65 Concessioni pregresse

Articolo 66 Sanzioni

Articolo 67 Norma finale



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi a: polizia mortuaria, trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, costruzione di sepolcri privati, cremazione, e più in generale a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Articolo 2

Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del D. Lgs. n. 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

(3) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui al Titolo V del D. Lgs. n. 267/00, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli Statuti e Regolamenti di eventuali Convenzioni o Consorzi, di aziende speciali, s.p.a., o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, tenuto conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale dei Contratti.

In caso di gestione in economia del servizio si fa riferimento al regolamento di cui all'art 48 comma 3 del TUEL.

(4) Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria

(D.P.R.10/09/1990 n. 285).

(5) L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

Articolo 3

Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito sia di rilevanza penale.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente elencati nella legge e specificati dal Regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

- c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate o rinvenute in locali fatiscenti;
 - d. il recupero e la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e. l'inumazione, il trasporto ed il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o si disinteressino, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi del l'art. 42, 2° comma, lettera f del D. Lgs. n. 267/00, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990, contenente le indicazioni cronologiche delle sepolture.
- (2) Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nello stesso ufficio comunale e nel cimitero:
- a. copia del presente regolamento;
 - b. l'elenco delle esumazioni ordinarie fila per fila;
 - c. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - d. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio nella camera mortuaria secondo modalità previste dalla Legge. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dall'Autorità Giudiziaria che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.
- (2) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- (3) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- (4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del l'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.
- (5) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'art. 9.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
- (3) I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.
- (4) Può essere autorizzata l'inumazione di salma avvolta nel solo lenzuolo se dettata da motivi di culto religioso.
- (5) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (6) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nel l'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (7) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

- (1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
- (3) La conformità del feretro e l'identificazione del cadavere, in applicazione alle norme sull'autocertificazione è attestata dal titolare dell'autorizzazione al trasporto o da suo delegato.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre come prescritto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche normative.
- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticate nella cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui al l'art. 9 per salme di persone residenti in vita nel territorio comunale ed appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o per la quali non vi siano familiari tenuti agli alimenti.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte da parte del Servizio Sociale sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11

Modalità del trasporto e percorso

(1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 12

Esercizio del servizio di Trasporto Funebre

(1) Il trasporto funebre è effettuato da Ditte autorizzate con veicoli idonei, previa autorizzazione del Sindaco.

(2) Il trasporto (ingresso al cimitero e trasferimento della salma verso altro cimitero) è a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

(3) In caso di salme di persone residenti nel Comune di Cumiana ed appartenenti a famiglie bisognose di cui all'art. 10, o in caso di assenza della famiglia, le spese del trasporto saranno sostenute dal Comune.

(4) Il trasporto di urne cinerarie, ossa umane e resti mortali assimilabili, non è soggetto né alle norme stabilite per il trasporto di salme né ad altre precauzioni igieniche e può essere effettuato da veicoli privati.

(5) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 13

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, ove necessario.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura in relazione alla destinazione.

(3) L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(4) I trasporti in altri comuni, le inumazioni e le tumulazioni non sono consentiti nei giorni festivi. In caso di più giorni consecutivi festivi, la partenza della salma sarà comunque permessa previ accordi con l'amministrazione e sempre che le ditte di onoranze funebri abbiano presentato tutti i documenti necessari ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

(5) Qualora un trasporto salma debba essere eseguito di sabato, gli incaricati del trasporto dovranno fare apposita comunicazione al comune entro le ore 12.00 del venerdì. Entro la medesima ora saranno accettate, a discrezione dell'amministrazione, le richieste provenienti dalle ditte di onoranze funebri seppure in assenza



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

del certificato necroscopico; in ogni caso non sarà permessa la partenza delle salme se entro le ore nove del sabato mattina il certificato anzidetto non sarà pervenuto agli uffici comunali.

Articolo 14

Riti religiosi

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma può sostare in chiesa, tempio od altri edifici religiosi per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 15

Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto di cadavere alla camera mortuaria deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 16

Affissioni necrologiche

- (1) Le affissioni di necrologi e di altri manifesti mortuari è consentita unicamente nelle apposite edicole.

Articolo 17

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- (2) Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- (3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- (5) Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.
- (6) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
- (7) Qualora sia prevista la sosta di trasporto proveniente da altro comune per speciali onoranze funebri o per funzioni religiose, il titolare dell'autorizzazione deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Cumiana.

Articolo 19

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- (1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20

Trasporti all'estero o dall'estero

- (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

Articolo 21

Trasporto di ceneri e resti

- (1) Il trasporto fuori dal cimitero del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- (2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- (3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II CAPO I CIMITERI

Articolo 22

Elenco cimiteri

- (1) Ai sensi dell'art. 337 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 il Comune di Cumiana provvede al



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- 1) Capoluogo;
- 2) Pieve;
- 3) Tavernette;
- 4) Verna;
- 5) Allivellatori;
- 6) Costa

Articolo 23

Disposizioni generali - Vigilanza

- (1) È vietata la sepoltura dei cadaveri, resti mortali e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90 e all'art. 3 della l. 130/01.
- (2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 13, 30, 31, 113 del D. Lgs. 267/00.
- (4) Competono esclusivamente al Comune, che può avvalersi di incaricati esterni, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 285/90 ed art. 6 c. 2 della l. 130/01.
- (5) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 24

Ammissione nel cimitero

- (1) Nel cimitero sono ricevute, per la sepoltura, le salme, i resti mortali e le ceneri come segue:

nella terra le salme di:

- a) persone morte nel territorio del Comune di Cumiana, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone morte fuori del Comune di Cumiana, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

nei loculi e nelle cellette:

in presenza di salma e solo a persone residenti;

al citato principio generale, la concessione di loculi e cellette può essere rilasciata in via eccezionale ed in deroga solo nei seguenti casi:

- a) persone che, pur non avendo la residenza, si sono distinte per particolari meriti e benemerienze riconosciute con apposita deliberazione di Consiglio Comunale;
- b) concessione del loculo richiesto al coniuge superstite del defunto residente, ovvero dai genitori superstiti in seguito al decesso del proprio figlio residente, indipendentemente dalla loro residenza. La deroga vale solo in caso di acquisto contestuale;
- c) gli anziani con età superiore ai 65 anni, ricoverati in casa di cura ovvero presso i propri parenti per ragioni di salute sono considerati residenti ai sensi del presente articolo. Gli uffici, se necessario, possono richiedere il rilascio di un'attestazione comprovante lo stato del beneficiario;
- d) per i residenti a Piossasco, costoro possono trovare sepoltura presso il cimitero di Allivellatori, se appartengono alla parrocchia medesima. In tale caso, la tariffa viene aumentata del 50% rispetto alle tariffe annualmente deliberate dalla giunta comunale;
- e) trovano sepoltura nell'area riservata ai bambini, presso il Cimitero del Comune del capoluogo, i bambini, i nati morti ed i prodotti del concepimento, su richiesta dei genitori, qualora almeno uno di questi sia residente nel Comune di Cumiana.
- f) gli arti amputati delle persone sopra elencate;



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

- g) persone non residenti in vita nel Comune di Cumiana, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri del Comune stesso.

In tutti i casi di concessione della sepoltura a non residenti previsti dal punto a) al punto c) del presente articolo, la tariffa viene aumentata del doppio rispetto alle tariffe annualmente deliberate dalla giunta comunale.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
- (2) L'utilizzo delle fosse, conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90, deve avere caratteristiche di continuità sia per le fosse sia per le file.
- (3) Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private: individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
- (4) Nel Cimitero è istituito un ossario comune per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal Comune.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26 - Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. Sono comuni le sepolture per inumazioni della durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento.
 - b. Sono private le sepolture per inumazioni, di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.
- (2) Si applica in ogni caso l'art 85 del DPR 285/90 a smi secondo cui non è consentito seppellire nelle sepolture private più di un resto mortale.

Articolo 27 - Cippo

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un numero di identificazione progressivo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
- (2) A richiesta dei privati, è autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba.
- (3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (4) È consentita la messa a dimora di piantine, fiori ed arbusti sempreverdi purché siano tenuti nel perimetro della fossa.
- (5) In caso di incuria, abbandono, morte o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.
- (6) In caso di persone non abbienti o di cui la famiglia si disinteressa, il Comune provvederà, a proprie spese, alla posa di un cippo, in materiale idoneo, recante l'iscrizione del nome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

Articolo 28 - Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

(2) I loculi e le nicchie sono individuali e il diritto di sepoltura è circoscritto al solo beneficiario nel rispetto di quanto disposto all'art. 24.

È comunque consentita la collocazione, oltre alla salma già tumulata, di una cassetta di resti e di una urna cineraria ovvero, oltre la salma, due urne cinerarie in un unico tumulo, di coniuge secondo le disposizioni vigenti o parente in linea retta di primo grado. La collocazione può non essere contestuale, ma essa segue la decorrenza stabilita per la concessione originaria.

È severamente vietata la tumulazione di sole cassette ossario e/o urne cinerarie nei loculi liberi.

La tariffa per la collocazione delle ulteriori cassette ai sensi del comma 2 del presente articolo, è fissata con deliberazione di giunta comunale.

La collocazione nelle nicchie avviene nella misura di 2 unità (due cellette ovvero due urne ovvero una celletta e un'urna) nel rispetto del grado di parentela di cui al presente articolo.

(3) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29

Esumazioni ordinarie

(1) Le esumazioni ordinarie hanno luogo ogni qualvolta sia necessaria una fossa per una nuova sepoltura, rispettando in ogni caso il turno minimo di dieci anni (per quanto, date le caratteristiche del terreno sia consigliabile il periodo minimo di quindici anni).

(1bis) in caso di esumazione di concessioni trentennali il periodo minimo è stabilito in 15 anni.

(2) Delle esumazioni ordinarie è dato avviso ai familiari in forma scritta, quando è possibile individuarli, ed il turno di esumazione è altresì affisso nella bacheca del cimitero.

(3) Qualora la salma non sia completamente mineralizzata, verrà immediatamente reinumata e non si procederà all'esumazione per un ulteriore periodo non inferiore a 5 anni.

(4) Nel caso in cui vengano usate sostanze biodegradanti per favorire il procedimento di mineralizzazione il tempo per l'esumazione potrà essere ridotto a due anni.

(5) Le operazioni di esumazione sono verbalizzate dall'incaricato e riportate sul registro cimiteriale.

Articolo 30

Esumazione straordinaria

(1) Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e nei mesi da Settembre a Maggio l'esumazione straordinaria ed eccezionale delle salme, che può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, nei termini e con le modalità prescritte dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90.

(2) Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'inumazione occorre richiedere il preventivo parere al Servizio competente dell'ASL.

Articolo 31

Estumulazioni

(1) Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato.

(2) Il Sindaco può autorizzare le estumulazioni dopo qualsiasi periodo di tempo e nei mesi da Settembre a Maggio a seguito di richiesta dei familiari interessati con le modalità previste dalla legge, oppure su ordine dell'Autorità giudiziaria.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

(3) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(4) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe di famiglia date in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Si applica l'art 85 del DPR 285/90 a smi secondo cui non è consentito seppellire nelle sepolture private più di un resto mortale. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune, dando avviso ai familiari in forma scritta, quando è possibile individuarli e mediante avviso affisso nella bacheca del cimitero.

(5) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

(6) È consentita, su richiesta dei familiari, un'ulteriore tumulazione ripristinando però le condizioni di impermeabilità del feretro.

Articolo 32

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 33

Cellette Ossario e cellette cinerarie

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

(2) Le ossa derivanti dalle operazioni di esumazione di estumulazione, sono raccolte in contenitori di materiale idoneo, chiusi con sigillo, riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; essi vengono forniti a pagamento da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni.

(3) Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in cellette ossario; in loculi già concessi, fino al completamento della loro capienza; collocati in sepoltura privata, tomba di famiglia o edicola a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso, ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori Cumiana.

(4) In assenza di richiesta di aventi titolo, i resti sono conservati nel deposito cimiteriale per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti. Al termine del periodo, le ossa o le ceneri sono destinati alla raccolta collettiva rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

Articolo 34

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio di polizia comunale.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 35

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle scadenze delle concessioni o comunque in occasione di esumazioni ed estumulazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 36

Oggetto e finalità

La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, dalla L. R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, sono disciplinate dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. del 18/06/2009 n. 30.

CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 37

Orario

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale affisso alla porta del cimitero e stabilito dal Sindaco. E' prevista la chiusura settimanale dei cimiteri comunali per permettere le ordinarie operazioni di pulizia e manutenzione dei medesimi, secondo il giorno prefissato dagli uffici, fatte salve funzioni funebri.

Articolo 38

Disciplina dell'ingresso

(1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta eccezione naturalmente per speciali mezzi ad uso di persone invalide e mezzi di servizio.

(2) È vietato l'ingresso:

a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo i cani per i non vedenti;

b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

- c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 39

Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare apparecchi di diffusione sonora;
- b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c. introdurre oggetti non consoni all'ambiente;
- d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- f. accumulare neve sui tumuli;
- g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, compresi fiori e piante ornamentali, senza la preventiva autorizzazione;
- h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
- k. eseguire lavori, anche di manutenzione, senza autorizzazione;
- l. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- m. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme ad eccezione dei familiari autorizzati;
- n. qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Articolo 40

Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 41

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, in metallo, pietra o marmo, previa autorizzazione del responsabile del servizio. Le opere autorizzate devono essere eseguite, a pena di decadenza, entro 1 anno dalla data di autorizzazione.

(2) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(3) Sulla lapide le scritte devono essere limitate all'indicazione di nome, cognome, data di nascita e morte ed eventuale versetto. Di tutto ciò deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

(4) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

superino un metro di altezza o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. È permessa la coltivazione di arbusti di altezza non superiore a cm. 50 e la coltivazione a prato verde. Ogni altra coltivazione è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 42

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il custode del cimitero provvederà a toglierli.

(2) È vietato deporre vasi e fiori sulle aree pavimentate antistanti i loculi, fatta eccezione per il giorno del funerale ed in occasione di speciali celebrazioni. Anche in questo caso saranno rimossi dal custode.

Articolo 43

Materiali ornamentali

(1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe dai loculi e dagli ossari di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo Cimiteriale per un mese al fine del ripristino delle condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) I portafiori dei loculi, degli ossari ed i caratteri delle epigrafi devono essere uguali a quelli già in uso.

Articolo 44

Rifiuti e materiali di risulta.

(1) I rifiuti urbani (organici vegetali e generati da opere di pulizia varia) dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori situati all'interno del cimitero. I rifiuti da esumazione e estumulazione verranno raccolti e smaltiti secondo quanto previsto dal DPR 254/03 e smi. Detti rifiuti non verranno stoccati o depositati temporaneamente all'interno del cimitero, ma verranno raccolti negli appositi imballaggi, così come previsto dall'art. 12 del predetto Decreto, recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni" e successivamente trasportati e smaltiti in impianti autorizzati.

TITOLO III CONCESSIONI CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 45

Sepulture private

(1) Per le sepulture private può essere concesso l'uso di aree, se disponibili e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

- a. sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b. sepolture per famiglie e collettività.
- (5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (6) Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e quindi è salvo il diritto della nuda proprietà del Comune.
- (7) I manufatti costruiti da privati, allo scadere della concessione, diventano proprietà del Comune come previsto dal l'art. 953 del c.c.,
- (8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Articolo 46

Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
- (2) La durata è stabilita attualmente in:
- a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private;
 - b) 50 anni per loculi e cellette ossario.
- (3) Alla scadenza delle concessioni il Comune rientra in possesso delle aree e pone i resti mortali nell'ossario comune. A richiesta degli interessati è tuttavia consentito il rinnovo delle concessioni, per uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intera tariffa in vigore all'epoca della scadenza.

Articolo 47

Modalità di concessione

- (1) Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90.
- (2) Gli interessati possono scegliere la posizione del loculo nell'ambito della stessa batteria, con le seguenti modalità:
- è data facoltà di scelta della fila (prima, seconda, fino alla quinta),
 - all'interno della fila, l'assegnazione avviene da sinistra verso destra, in modo progressivo;
 - qualora sia esaurita la disponibilità di una fila, è possibile effettuare la scelta nella nuova batteria, se disponibile;
 - l'assegnazione non può essere oggetto di previa pattuizione.
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, fatta eccezione per quanto previsto dal l'art. 51 c.1 del presente regolamento o per particolari e motivate esigenze.
- (4) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (5) Le aree destinate a sepoltura privata per famiglie e collettività sono concesse in uso con diritto riservato alla famiglia del concessionario o, trattandosi di Ente, le persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Il diritto di uso delle sepolture in oggetto è di carattere familiare o collettivo, salva diversa manifestazione di volontà espressa dall'originario titolare nell'atto di concessione.
- In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
- Si intendono facenti parte della famiglia:



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

il concessionario, il coniuge, i suoi ascendenti in linea retta fino al 3° grado incluso, i suoi discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi, i suoi fratelli celibi, le sue sorelle nubili.

Il concessionario ha facoltà di richiedere che nell'atto di concessione:

- a) siano stabilite limitazioni del diritto di uso con riferimento a persone;
- b) siano indicate nominativamente, come aventi diritto d'uso, altre persone non comprese nell'ambito della famiglia come sopra definita.

(6) Le concessioni delle aree in oggetto possono essere fatte a più famiglie o a più enti in comunione. In tal caso, il diritto d'uso è conferito "pro indiviso", con assunzione solidale da parte dei compossessori di ogni condizione posta nell'atto di concessione.

(7) Nel caso di sepolcro ereditario gli aventi diritto alla sepoltura vengono determinati secondo le disposizioni del libro secondo del codice civile. Spetta agli interessati notificare al Comune la documentazione necessaria per accertare l'acquisizione del diritto.

(8) La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(9) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(10) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 48

Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari.

(2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(3) Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

(4) Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, nicchie e ossari) il medesimo provvede alla manutenzione dei manufatti, quando non siano stati dati in concessione.

(5) spetta al concessionario la manutenzione di cui al comma precedente per:

- a. le parti decorative costruite o installate;
- b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c. l'ordinaria pulizia;
- d. gli interventi di rifacimento lapide, sostituzione e riparazione luci votive ecc.

(6) i lavori di manutenzione strutturale restano a carico del comune.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 49

Divisione, Subentri

(1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. La concessione rimane inalterata.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

(2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.

(3) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(4) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

(5) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 50

Retrocessione loculi, cellette e ossari

Qualora le operazioni autorizzate dal Comune comportino la retrocessione di concessioni di sepoltura individuale o la risoluzione anticipata di contratti di servizi stipulati dall'Amministrazione, il richiedente, salvo il diritto di rivalsa nei suoi confronti da parte di eventuali altri aventi titolo, ha diritto ad un indennizzo calcolato come segue:

- per concessioni di loculi e cellette della durata di 50 anni o ex perpetue, attuali 99ennali: per i primi 15 anni di utilizzo si decurta il 50% dalla tariffa vigente al momento dell'acquisto; dal 16° al 30° anno si decurta l'80% dalla tariffa vigente al momento dell'acquisto; dal 31° anno non è previsto rimborso.

Articolo 51

Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso, spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, l'eventuale restituzione della somma corrispondente al costo di acquisto dell'area alle tariffe vigenti, come segue: per i primi 15 anni di utilizzo si decurta il 50% dalla tariffa vigente al momento dell'acquisto; dal 16° al 30° anno si decurta l'80% dalla tariffa vigente al momento dell'acquisto; dal 31° anno non è previsto rimborso.

È oggetto di rimborso ai sensi del comma 1 del presente articolo il solo costo dell'area, che sarà restituita nello stato originario.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna ed è fatta per iscritto.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 52

Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, sicurezza ed igiene pubblica.

(2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare avviso, in forma scritta, al concessionario, ove noto, almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 53

Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, e non sia stata richiesta una proroga per motivi comprovati;
- d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 51;
- e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 54

Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopo di che, il Sindaco, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 55

Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

- (2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati in forma scritta, quando è possibile individuarli, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO
CAPO I
IMPRESSE E LAVORI PRIVATI



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

Articolo 56

Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune
- (3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria o del custode del cimitero.
- (4) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 38 e 39.

Articolo 57

Autorizzazioni e permessi di costruzione

di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private (fuori terra) debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico, su parere della Commissione Edilizia e dei competenti uffici dell'ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (2) Ad opera finita e prima dell'uso delle tombe il concessionario deve presentare atto di collaudo rilasciato da professionista abilitato e le stesse devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere dei competenti uffici dell'ASL.
- (3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (5) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (6) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.
- (7) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 58

Responsabilità

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 59

Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

- (2) deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
- (3) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
- (4) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere e manufatti presenti. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiati.

Articolo 60

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Articolo 61

Vigilanza

- (1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
- (2) Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini del l'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (3) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture.

Articolo 62

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- (1) Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- (2) Altresì, il personale del cimitero è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente al l'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

Articolo 63

Registro sepolture, concessioni e concessionari

(1) Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Cautele

(1) Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 65

Concessioni pregresse

(1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e le modalità della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 66

Sanzioni

(1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi del l'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi del D. Lgs. 267/00.

(2) L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non esclude eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Articolo 67

Norma finale

(1) Il presente Regolamento sostituisce ed annulla le norme precedenti ed entra in vigore trascorsi 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.